

VERBALE DI ACCORDO

In data 13 maggio 2013

tra Poste Italiane S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILposte, FAILP/CISAL, CONFSAL Com. ni, UGL Com. ni

Premesso che:

- in data 12 giugno 2012 è stato sottoscritto un verbale di accordo che regola il premio di risultato per il triennio 2011 - 2013 per il personale dipendente di Poste Italiane S.p.A., in coerenza con le norme contrattuali vigenti;
- con l'accordo del 7 dicembre 2012, integrando il verbale di giugno 2012, le Parti sono intervenute sul sistema di apprezzamento della presenza in servizio ed hanno ridefinito gli importi unitari del premio per gli anni 2012 e 2013;
- nel corso degli incontri avvenuti nel 2012 le Parti si sono confrontate, tra le altre cose, in merito ai parametri di cui al paragrafo "Contrattazione Regionale" dell'accordo del 12 giugno 2012 al fine di delineare orientamenti uniformi sul territorio nazionale;
- in applicazione delle sopra citate intese nel mese di settembre 2012 è stato erogato un importo a titolo di anticipo del premio di risultato relativo all'anno 2012;
- l'anno 2012 è stato caratterizzato da importanti interventi di revisione organizzativa che hanno interessato l'azienda su tutto il territorio nazionale e che hanno prodotto significativi impatti sui principali processi operativi.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

In occasione dei citati incontri intervenuti in materia, le Parti hanno individuato, in via eccezionale, con riferimento all'anno 2012, il parametro per la determinazione della "quota regionale ambito organizzativo" del premio di risultato; lo stesso è rappresentato dall'obiettivo di riduzione a livello regionale dell'indicatore "ferie residue".

In particolare, ai fini dell'erogazione della suddetta quota del PdR, l'obiettivo è stato fissato in una diminuzione almeno pari al 2% del numero di giorni *pro capite* di ferie residue 2012 rispetto al consuntivo 2011, al cui raggiungimento sarà riconosciuta la "quota regionale ambito organizzativo"

nella misura del 100%, ferme restando le condizioni di accesso all'erogazione del PdR di cui al paragrafo "Disposizioni comuni" dell'accordo del 12 giugno 2012.

Si conviene inoltre che, entro il 31 maggio p.v., si procederà alla verifica ed all'eventuale aggiornamento dell'allegato 4 al verbale del 12 giugno 2012, al fine di recepire eventuali variazioni in occasione dell'erogazione del conguaglio del mese di giugno p.v.

Le Parti si danno altresì atto che il presente verbale costituisce parte integrante degli accordi del 12 giugno 2012 e del 7 dicembre 2012 in materia di PdR.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, l'Azienda dichiara che le previsioni del presente accordo, nonché di quelli del 12 giugno 2012 e del 7 dicembre 2012 in materia di PdR, sono conformi alle disposizioni del DPCM in oggetto ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 del citato provvedimento e che le erogazioni economiche corrisposte in esecuzione di tali accordi costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 2 del medesimo DPCM.

Per Poste Italiane S.p.A.

Per le OO.SS.

SLC CGIL _____

SLP CISL _____

UILposte _____

FAILP CISAL _____

CONFSAL Com.ni _____

UGL Com.ni _____